

Pubblicato il 14/11/2022

N. 09018/2022 **REG.PROV.PRES.**
N. **06493/2022 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6493 del 2022, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Maria Lucia Saraceni, rappresentato e difeso dall'avvocato Dino Caudullo, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Commissione Nazionale di Cui All'Articolo 7 del Dm Istruzione 9.11.2021, n. 326,
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Commissione Esaminatrice del Concorso
Ordinario A054, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari

- 1) dell'esito della prova scritta della ricorrente svolta nell'ambito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso A054 – Storia dell'Arte per la regione Lazio di cui al Decreto dipart.le del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n.499 del 21.04.2020 e succ. mod., laddove alla ricorrente è stato attribuito il punteggio finale di 68/100 e del conseguente giudizio di non ammissione alla prova orale;
- 2) dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso A054 – Storia dell'Arte per la regione Lazio di cui al Decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n.499 del 21.04.2020 e succ. mod., nella parte in cui la ricorrente non risulta incluso tra i candidati ammessi alla prova orale;
- 3) dei verbali di correzione della prova scritta svolta dalla ricorrente, di cui si sconoscono gli estremi;
- 4) dell'archivio nazionale dei quesiti di cui all'art.7 del DM Istruzione 326/2021 per la prova scritta della classe di concorso A054 – Storia dell'Arte, come predisposto dalla Commissione nazionale nella parte in cui include i quesiti di cui in narrativa;
- 5) della batteria di quesiti sottoposti alla ricorrente per la prova scritta per la classe di concorso A054 – Storia dell'Arte per la regione Lazio, nella parte in cui include i quesiti di cui in narrativa, ovvero, in subordine, per l'annullamento delle domande di cui in narrativa con la conseguente invalidazione e proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla prova orale.
- 6) del Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta per la classe di concorso A054 – Storia dell'Arte.
- 7) di ogni altro atto di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi

compresi, nei limiti di interesse, il decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n.499 del 21.04.2020, come modificato ed integrato dal Decreto n.23 del 5.01.2022, nonché di ogni altro atto comunque pregiudizievole per la ricorrente;

nonché, per l'accertamento

del diritto della ricorrente all'assegnazione del punteggio di punti 2.00 per la/le risposta/e rese ai quesiti di cui in narrativa, con la conseguenziale declaratoria della idoneità ai fini dell'ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l'annullamento e conseguente invalidazione delle domande ritenute errate con il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio prevista per l'ammissione alla prova orale;

e, per la condanna

in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, ad assegnare alla ricorrente il punteggio di punti 2.00 per la/le risposta/e rese ai quesiti di cui in narrativa adottando ogni provvedimento conseguenziale ai fini della sua ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l'annullamento delle domande di cui in narrativa con la conseguente loro invalidazione ed il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla prova orale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Saraceni Maria Lucia il 7/10/2022:

PER L'ANNULLAMENTO

1) della graduatoria generale di merito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso A054– Storia dell'Arte per la regione Lazio di cui al Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del 6.07.2022 prot.699 e succ. modifiche, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;

2) dell'elenco nominativo dei candidati che hanno conseguito i punteggi minimi ai

fini del conseguimento dell'abilitazione, ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, per la classe di concorso A054– Storia dell'Arte per la regione Lazio di cui al Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del 14.07.2022 prot.736 e succ. modifiche, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;

3) di ogni altro atto di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi i Decreti del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del 6.07.2022 prot.699 e del 14.07.2022 prot.736, di approvazione e pubblicazione delle graduatorie ed elenchi impugnati, nonché di ogni altro atto comunque pregiudizievole per la ricorrente.

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente all'assegnazione del punteggio di punti 2.00 per la/le risposta/e rese ai quesiti di cui in narrativa, con la consequenziale declaratoria della idoneità ai fini dell'ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l'annullamento e conseguente invalidazione delle domande ritenute errate con il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio prevista per l'ammissione alla prova orale

E PER LA CONDANNA

in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, ad assegnare alla ricorrente il punteggio di punti 2.00 per la/le risposta/e rese ai quesiti di cui in narrativa adottando ogni provvedimento consequenziale ai fini della sua ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l'annullamento delle domande di cui in narrativa con la conseguente loro invalidazione ed il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla prova orale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici

proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notifica del gravame e dei motivi aggiunti "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 12 novembre 2022.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO